



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio

Sede di Roma, Sez. II ter

composto dai signori magistrati:

Roberto Scognamiglio	Presidente
Antonio Amicuzzi	Consigliere correl.
Silvia Martino	Primo Referendario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 6844/2003 proposto da Sperti Isidoro, rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio in via G.B. Tiepolo, n. 4

CONTRO

- Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Rossi ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Avvocatura comunale alla via Tempio di Giove n. 21;
- Ufficio Elettorale Centrale, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma alla via dei Portoghesi n. 11

per l'annullamento

dei verbali relativi al risultato elettorale della sezione n. 2138, sita in Roma, alla via Flaminia n. 225, attesa la immotivata, ingiusta esclusione del

ricorrente – elettore da parte del Presidente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti:

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 15.12.2003 la relazione del dr. Silvia Martino e uditi altresì l'avv. Ceccarelli, in sostituzione dell'avv. Rossi, per il Comune di Roma, e l'avv. Tortora per il Ministero dell'Interno;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Espone il ricorrente, avv. Sperti, che in data 26.5.2003, alle ore 13 e 30, si presentava alla Sezione elettorale di via Flaminia n. 225 per esercitare il proprio diritto – dovere di voto in occasione della competizione elettorale per il rinnovo del Presidente e del Consiglio provinciale di Roma.

Accadeva però che, pur avendo il ricorrente esibito il documento personale di identificazione, unitamente al tagliando mod. 70 – bis – che egli ritiene documento sostitutivo della scheda elettorale - non venisse ammesso ad esercitare il diritto di voto. Di tanto si redigeva verbale di “contestazione”, sottoscritto dal Presidente di Sezione e dal ricorrente. L'avv. Sperti è pertanto insorto innanzi a questo Tribunale amministrativo deducendo, avverso la propria esclusione dall'esercizio del diritto di voto e per l'annullamento, *in parte qua*, delle operazioni elettorali: 1) Violazione degli artt. 2 e 48 della Carta Costituzionale. Violazione di legge – falsa applicazione delle norme in materia elettorale (in particolare L. 182/1991 e L. 81/1993): sostiene l'avv. Sperti che il tagliando mod. 70 – bis contiene

tutti i dati della tessera elettorale (che asserisce di avere smarrito) ed è pertanto idoneo a sostituirla. Invoca al riguardo il principio di strumentalità delle forme che, se correttamente applicato dal Presidente di Sezione, avrebbe evitato l'illegittima compressione del diritto di voto.

Si sono costituiti, resistendo, il Comune di Roma e il Ministero dell'Interno.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 15.12.2003.

2. In via preliminare, occorre esattamente qualificare il ricorso proposto dall'avv. Sperti. Egli ha infatti impugnato un'operazione elettorale (il diniego di ammissione all'esercizio del diritto - dovere di voto), chiedendo contestualmente l'annullamento del risultato elettorale della Sezione n. 2138 e la ripetizione delle operazioni di voto. Il ricorso non è stato però specificamente proposto avverso l'atto di proclamazione degli eletti, non risulta evocato in giudizio alcun controinteressato, non è stato seguito il rito elettorale descritto dall'art. 83/11 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570. L'avv. Sperti non ha infine specificato in quale misura la sua esclusione dal voto abbia potuto influire sul risultato della competizione elettorale di cui si controverte. Orbene, fatta eccezione per la possibilità di impugnare taluni atti prodromici dotati di una loro autonoma lesività (ad esempio l'ammissione o l'esclusione di una lista), ai sensi del cit. art. 83/11 T.U. n. 570 del 1960, l'atto su cui l'intero giudizio elettorale s'impenna è quello della proclamazione degli eletti, dalla cui formazione decorre testualmente il termine per la presentazione del ricorso, anche se i vizi riguardino altre precedenti operazioni elettorali. Inoltre, nel giudizio d'impugnazione delle operazioni elettorali (come di altre procedure di carattere concorsuale), vige

la regola detta della « prova di resistenza », secondo cui non si può pronunciare l' annullamento di voti o comunque di operazioni elettorali la cui eventuale illegittimità non abbia, in concreto, influito sul risultato elettorale. Alla luce di tali consolidati principio giurisprudenziali, il presente ricorso, se considerato di natura elettorale, dovrebbe essere dichiarato inammissibile. Esso può tuttavia essere qualificato, ovvero convertito, in un ricorso ordinario avverso il diniego di ammissione al voto. Siffatta impugnazione, atteso che non è in alcun modo contestata la titolarità, in capo al ricorrente, del diritto di elettorato attivo, non può che rientrare nella giurisdizione generale di legittimità del Giudice amministrativo ed è tesa a verificare la sussistenza della lesione dell'interesse legittimo del ricorrente al giusto procedimento (elettorale).

3. Nel merito, il ricorso è infondato.

3.a L'avv. Sperti ritiene che il tagliando di aggiornamento che il titolare è tenuto ad incollare sulla tessera elettorale personale, nell'apposito spazio, rappresenti un documento equipollente ai fini dell'ammissione al seggio per l'esercizio del diritto di voto. A tal fine ha invocato il principio di “strumentalità delle forme” che caratterizza la materia elettorale.

3.b Osserva in primo luogo il Collegio che il principio appena richiamato riguarda la valutazione della rilevanza invalidante, rispetto al risultato elettorale, di irregolarità che si siano effettivamente verificate nel corso delle operazioni elettorali. Detto principio, elaborato dalla giurisprudenza per attenuare il rigido formalismo della norme elettorali, opera quindi *ex post* in quanto attiene all'affidabilità del risultato elettorale e al suo eventuale annullamento. Nella fattispecie, come già chiarito, il

Collegio è chiamato invece a valutare in sé la legittimità del diniego di ammissione al seggio, per mancanza del documento prescritto, e non già in rapporto al risultato della competizione elettorale.

3.c La tesi del ricorrente è in netto contrasto con la disciplina di riferimento contenuta nel D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, emanato in attuazione dell'art. 13 della l. 30 aprile 1999, n. 120.

La tessera elettorale svolge oggi le medesime funzioni del certificato elettorale (che andava consegnato all'elettore in occasione di ciascuna consultazione), ma ha carattere permanente, in quanto è destinata ad essere utilizzata per una pluralità di consultazioni elettorali (o referendarie). E' quindi naturale che particolari cautele siano dettate relativamente alla sostituzione della tessera deteriorata, smarrita o rubata ovvero relativamente al rinnovo del documento nel caso di esaurimento degli spazi nello stesso contenuti per la certificazione del diritto di voto. In particolare, le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale (art. 13, comma 1, lett. c) l. n. 120/99). Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenuti nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali, previste dal D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo, riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al Collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto (art.

4, comma 2, D.P.R. n. 299/2000).

Tale dettagliata disciplina evidenzia come quelle appena descritte rappresentino forme “sostanziali”, in quanto destinate a conferire certezza e trasparenza alle operazioni elettorali.

Rileva ancora il Collegio che il tagliando adesivo recante gli aggiornamenti della tessera elettorale, anche nelle ipotesi in cui contenga tutti i dati presenti sulla tessera (dati anagrafici, luogo di residenza, numero e sede della Sezione alla quale l’elettore è assegnato, numero della tessera elettorale), costituisce solo una parte del documento richiesto per l’ammissione al voto e la sua esibizione non consente perciò di espletare tutti gli adempimenti previsti per assicurare la regolarità delle operazioni elettorali. In particolare, non consente di certificare l’avvenuto esercizio del diritto di voto mediante l’apposizione del timbro della Sezione sulla tessera elettorale (art.12 D.P.R. n. 299/200). L’unica eccezione a siffatto adempimento, ispirata dal *favor voti*, è rappresentata dall’ipotesi in cui venga utilizzato l’attestato del Sindaco previsto dall’art. 7 del cit. D.P.R. n. 299/2000, rubricato “Impossibilità di consegna della tessera”. Ove infatti gli uffici comunali non siano in grado di rilasciare immediatamente una nuova tessera o un duplicato, viene consegnato all’elettore il suddetto attestato, sostitutivo della tessera, ma utilizzabile ai soli fini dell’esercizio del diritto di voto per quella consultazione in occasione della quale viene rilasciato.

E’ ovvio che il rilascio di siffatto documento presuppone, quantomeno, che l’elettore si attivi presso i competenti uffici comunali, non potendo ad essi sostituirsi gli stessi componenti del seggio al momento della votazione.

Il ricorso, in definitiva, per tutto quanto argomentato, non è meritevole di

accoglimento.

Sussistono tuttavia motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez.II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15.12.2003.

Roberto Scognamiglio Presidente

Silvia Martino Estensore